



AREA-A1

Servizio: PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE

Ufficio: PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 870 del 25.11.2022

OGGETTO: AREA 1 - SERVIZIO PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO GIACOSA", COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DELLA MC13 - INVESTIMENTO 1.3. "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" - (CUP C63G22000040001 - CIG 950746939E).

IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Segretario generale del Comune di Aosta, nonché Dirigente dell'Area A1,

Premesso che:

- con decreto n. 1972 del 22.12.2021 il Ministro della Cultura ha dato avvio alle procedure per la pubblicazione, dal 27.12.2021 al 18.03.2022, dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'ecoeficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1, "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 17/03/2022 è stata approvata la partecipazione a suddetto avviso, candidando il Teatro Giacosa mediante un progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Proposta di intervento per la promozione dell'ecoeficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Giacosa di Aosta, da finanziare nell'ambito del PNRR", per un importo complessivo del progetto pari ad euro 424.128,94;



- in data 17/03/2022 questa Amministrazione ha presentato istanza di ammissione al finanziamento in argomento mediante caricamento sulla piattaforma web ministeriale;
- con decreto n. 452 del 07/06/2022 il Ministero della Cultura ha approvato la graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Obiettivo 2) e che il progetto presentato dal Comune di Aosta in relazione al Teatro Giacosa si è collocato al n. 68 della suddetta graduatoria, per un finanziamento pari ad euro 250.000,00;
- in data 23/09/2022 è stato inserito sulla piattaforma ministeriale dedicata l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, integrato in data 13.09.2022;
- con nota civ. prot. n. 29874 del 21/09/2022 è stato comunicato dal Ministero della Cultura l'ulteriore stanziamento pari al 20% dell'importo assegnato dal suddetto decreto di assegnazione;

Considerato che:

- l'art. 6, comma 3, del precitato Avviso approvato con decreto del Ministero della Cultura n. 1972/2021 dispone che l'intervento ammesso a contributo deve essere iniziato entro e non oltre il 31.12.2022;
- le faq pubblicate dal Ministero della Cultura specificano che *"Per inizio dell'intervento si intende l'inizio dei lavori di miglioramento dell'eco-efficienza e di riduzione dei consumi energetici"*;
- in ragione di tale esigenza è stato affidato, con Determinazione n. 811 del 09.11.2022, l'incarico di redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecutiva) degli interventi in narrativa allo studio Tecnico "PASTORET Engineering & Consulting S.r.l.", con sede legale in Aosta (AO), regione Borgnalle n. 10/L, C.F. e P.IVA 01113260077;
- in data 11/11/2022 è stato trasmesso in prima battuta e successivamente integrato in data 21/11/2022 e 25/11/2022, dallo Studio Tecnico "PASTORET Engineering & Consulting S.r.l." il Progetto Esecutivo degli interventi in oggetto, il quale:
 - a) in data 25/11/2022 è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016;
 - b) in data 25/11/2022 è stato validato ai sensi dell'art. 26 del DLgs 50/2016;
 - c) in data 25/11/2022 il suddetto progetto è stato approvato mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. ;
- In data 23/11/2022 è stata acquisita l'attestazione sullo stato dei luoghi del Direttore Lavori ai sensi dell'art. 4 del DM 49/2018;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o



determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il Comune di Aosta, nella presente procedura, agisce ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC;
- nel caso di specie la necessità di agire quale stazione appaltante, ai sensi delle citate disposizioni e comunque – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, si rende necessaria al fine di avviare i lavori nei tempi previsti dal finanziamento in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come sopra indicato e quindi al fine di rispettare il termine di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018, fissato inderogabilmente **entro il 31/12/2022**;
- è necessario ed indispensabile che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, quindi, avvenga con la massima rapidità e con le più ampie garanzie dell'effettiva aggiudicazione dei lavori nelle strette tempistiche stabilite dalle procedure attuative del finanziamento;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, da selezionarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, il Servizio scrivente inoltrerà alla Stazione unica appaltante regionale (S.U.A. VdA) la richiesta di utilizzo dell'elenco operatori economici istituito presso la medesima e quindi la possibilità di attingere dal predetto elenco per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura in narrativa;
- per la tipologia e l'entità del lavoro risulta opportuno procedere alla selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
- si rende opportuno adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura avviene nel rispetto dei requisiti di qualificazione degli operatori economici di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e nei termini delle disposizioni di cui agli artt. 60 e ss del d.p.r. 207/2010 in materia di attestazione SOA (categoria prevalente OS 28), come peraltro previsto nel capitolato speciale di appalto;

Atteso che

- per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;



- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle **assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
 - il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*
 - le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);
 - in particolare il paragrafo 6 delle suddette linee guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
 - nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi al singolo cantiere ed opere accessorie, come chiarito peraltro dal parere del MIMS n. 1133 del 12/1/2022. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuale assunzioni – secondo la ratio di cui al citato DM 7/12/2021 – in ragione:
 - a) della natura del contratto e del mercato di riferimento (opere impiantistiche ed edili che richiedono manodopera specializzata);
 - b) al valore dell'opera (di modesta entità);
 - c) dei tempi di esecuzione (pari a soli 90 giorni naturali e consecutivi);
 - d) della entità del numero massimo di operai presenti in cantiere pari a 6 (massimo presunto, come previsto nel PSC di appalto, redatto ai sensi dell'allegato XV del Dlgs 81/2008)
- Circostanze, tutte, che rendono l'obbligo di assunzione (se non in caso di necessità) contrastare con obiettivi di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni, atteso peraltro che l'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori è fissata nella misura pari a circa il 29% dell'importo totale dei lavori e che si prevede l'impiego unicamente di operai specializzati e qualificati nelle categorie OS 28, OG2 e OS30.
- l'art. 50, comma 4, della citata Legge 108/2021, dispone altresì che *“4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo*



o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

- in ragione di quanto esposto, si ritiene essenziale ed opportuno inserire negli atti di gara le seguenti clausole nel rispetto delle citate disposizioni:

“Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:

A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2).

Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara, come previsto dal citato art. 47.

B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

*La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della **penale** (art. 47, comma 6), **pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**, e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero*



in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).

Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

*Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.***

I requisiti sopracitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE, da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori. Il tutto con riferimento alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

D) Assunzioni di personale.

*Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, **UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI**, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:*

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

*Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne **comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.***

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.



Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

La documentazione progettuale e di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.

-Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

-Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e la presenza dell'emblema dell'Unione europea.

Le penali per ritardo non possono superare, complessivamente, il 20% dell'importo di contratto come previsto dall'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.

E' riconosciuto all'appaltatore il premio di accelerazione di cui all'art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021; tale premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili del quadro economico, rimanenti a seguito dell'emissione del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Il premio è pari all'1 per mille per giorno di anticipazione."

Rilevato che:

- dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina del subappalto, a seguito della riforma introdotta dall'art. 49 della legge 108/2021 e smi che impone alle stazioni appaltanti di valutare, in sede di Determina a Contrarre, le opere da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto nonché della complessità delle prestazioni da eseguire.
- nel caso in esame le lavorazioni afferiscono alle categorie ex art. 60 e 61 (allegato A) del d.p.r. 207/2010 identificate negli acronimi OS28 (prevalente) OG2 e OS 30 (entrambe scorporabili) e consistono in attività lavorative di ordinaria complessità e, quindi, non connaturate da particolari difficoltà di natura realizzativa.
- si ritiene opportuno, quindi, non porre limiti alla subappaltabilità delle lavorazioni se non nel rispetto delle disposizioni contenute nel rinnovato art. 105 del Dlgs 50/2016 e che,



pertanto, le lavorazioni nella categoria OS28 (quale categoria prevalente) possono essere subappaltate nei limiti del 49% del valore e le opere nelle categorie OG 2 e OS30 (quali categorie scorporabili) possono essere affidate a terzi nella misura del 100%.

- in particolare, che per quanto concerne le categorie OG 2 e OS30, non necessita che siano realizzate dall'aggiudicatario purché affidate – ognuna di esse – interamente (al 100%) ad un unico operatore idoneamente qualificato sia per evitare parcellizzazioni delle lavorazioni (ai fini di una compiuta e proficua gestione della sicurezza in cantiere) sia in ragione del fatto che si tratta di opere inerenti beni tutelati ed opere impiantistiche ed attesa la necessità di acquisire le opportune certificazioni.

Ritenuto quindi:

- di procedere alla selezione degli operatori economici per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di gestire la gestione della procedura di aggiudicazione, mediante la piattaforma telematica Place VDA in dotazione ad INVA s.p.a;
- di impegnare l'importo di euro Euro 225,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara ai sensi della Delibera n. 830 del 21/12/2021:

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018;
- Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa



delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- I Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1-di dare avvio alla procedura di affidamento degli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO GIACOSA", COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DELLA MC13 – INVESTIMENTO 1.3. "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" - (CUP C63G22000040001 – CIG 950746939E), sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 25.11.2022;

2-di assumere la presente determinazione a contrattare come meglio precisato in premessa;

3-di approvare gli schemi della documentazione di gara depositati agli atti;

4-di indire la gara mediante procedura negoziata con l'invito di operatori economici ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 (di cui si omette l'elenco per il buon esito della procedura e la dovuta riservatezza), attingendo i nominativi dall'elenco operatori economici istituito presso Stazione unica appaltante regionale (S.U.A. VdA);;

5-di agire quale stazione appaltante, e ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC e ciò – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, al fine di rispettare il termine di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018, fissato inderogabilmente **entro il 31/12/2022**;



6-di precisare che l'elenco degli O.E. invitati sarà pubblicato a procedura esperita per il corretto esito della stessa;

7-di dare atto ed approvare, per quanto di competenza, il quadro economico degli interventi in narrativa così determinato:

Totale lavori	€ 381.508,65
Oneri della sicurezza	€ 18.001,84
Somme a disposizione	€ 22.880,00
Iva (22%)	€ 92.925,91
Costo complessivo intervento	€ 515.316,40

8- di dare atto che la spesa trova copertura alla prenotazione nn. 2537 e 2538/2022 assunte con deliberazione di Giunta comunale n. 261/2022, nonché alla prenotazione di accertamento n. 849/2022;

9-di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 2, come modificato dalla legge 108/2021, le lavorazioni di appalto sono subappaltabili nei termini indicati nel preambolo della presente determina.

10-di dare atto che alle successive fasi procedurali per la scelta del contraente provvederanno i competenti uffici mediante il sistema telematico Place Vda di Inva s.p.a.;

11-di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

12-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto è il dr. Stefano Franco, Dirigente dell'Area A1 del Comune di Aosta;

13- di dare atto che la Delibera n. 830 del 21/12/2021 dell'ANAC ha fissato in euro 225,00 la quota contributiva per le S.A. per appalti di valore uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000, e quindi di impegnare a favore dell'A.N.A.C. l'importo di euro 225,00 sul Cap. 01111.04.3115191 "Contributo autorità vigilanza" del Bilancio finanziario 2022; imp. n.

14-di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili nell'anno 2023;

In originale firmato:

Il Funzionario
Ruggero Sacco

Il Dirigente
Stefano Franco



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.

Il Dirigente dell'Area A2
Valeria Zardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente determinazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 25 novembre 2022

Il funzionario incaricato
Daniela Abate